Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 269 del 16 novembre 2004 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 novembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 165

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 ottobre 2004.

Istituzione dell'Università telematica non statale «Leonardo da Vinci».

SOMMARIO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 ottobre 2004.

Istituzione dell'Università telematica non statale «Leonardo da Vinci».

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto il piano di azione della commissione dell'Unione europea del 24 maggio 2000 e 28 marzo 2001 Piano d'azione e-learning - Pensare all'istruzione di domani;

Vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri istruzione dell'Unione europea del 13 luglio 2001 sull'e-learning (2001/C 204/02), la quale, tra l'altro, incoraggia gli Stati membri a esprimere nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la mobilità virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali;

Vista la decisione n. 2318/2003/CE del 5 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-learning);

Preso atto che la predetta proposta di decisione intende supportare, anche con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e, nell'ambito dei settori prioritari di intervento, quello universitario;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica;

Considerato che il comma 5 del predetto art. 26, stabilisce che «con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto interministeriale del 25 giugno 2003 con il quale è stato nominato il Comitato di esperti di cui all'art. 5 del predetto decreto 17 aprile 2003;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003 con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006;

Vista la successiva nota di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottata in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1643 con la quale sono stati individuati i contenuti della programmazione universitaria e le indicazioni operative anche con riferimento alla istituzione di nuove università non statali ivi comprese quelle di cui al predetto decreto interministeriale 17 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata in data 12 marzo 2004 per la costituzione di una università telematica denominata «Università telematica Leonardo da Vinci.» ;

Visto il parere reso dal predetto Comitato di esperti nella seduta del 15 luglio 2004;

Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 22 luglio 2004;

Vista la nota in data 18 ottobre 2004 del Presidente della Fondazione università «Gabriele D'Annunzio», con cui sono state recepite le osservazioni formulate dal Consiglio universitario nazionale con il predetto parere;

Rilevato che la programmazione dell'offerta formativa del suddetto Ateneo telematico rispetta, in termini di requisiti minimi strutturali, i criteri ed i parametri definiti dal comitato nazionale di valutazione del sistema universitario nel proprio DOC 3/03 dell'aprile 2003;

Visti il nuovo schema di statuto e di regolamento didattico di Ateneo allegati alla predetta nota;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto è istituita l'Università telematica non statale «Leonardo da Vinci.».

2. L'Università è autorizzata ad istituire ed attivare i seguenti corsi di laurea di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509:

storia e tutela del patrimonio archeologico e storico-artistico (classe 13);

economia e management dei servizi sanitari (classe 17);

scienze dell'educazione e della formazione (classe 18).

3. I corsi di laurea di cui al comma 2, per i fini di cui agli articoli 4 e 6 del decreto interministeriale 17 aprile 2003, sono accreditati per il rilascio dei rispettivi titoli accademici al termine dei corsi stessi.

Art. 2.

1. Sono approvati lo statuto ed il regolamento didattico di Ateneo dell'Università telematica di cui all'art. 1, allegati al presente decreto.

Art. 3.

1. Al termine del terzo e quinto anno, di attività dell'Università telematica di cui all'art. 1, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interno dell'Università stessa.

2. Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2004

Il Ministro: MORATTI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TELEMATICA "LEONARDO DA VINCI"

STATUTO

Art. 1

- Istituzione -

1. È istituita, ai sensi del Decreto interministeriale 17 aprile 2003 e legge 27 dicembre 2002 n. 289, l'Università *telematica* "Leonardo da Vinci", di seguito denominata Ateneo, con sede legale in Torrevecchia Teatina, presso il Palazzo dei Baroni;
2. L'Ateneo è promosso e sostenuto dalla Fondazione Università "G. d'Annunzio".

Art. 2

- Personalità giuridica -

1. L'Ateneo ha personalità giuridica. Il presente Statuto si configura come l'espressione fondamentale del suo ordinamento autonomo, secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione e nei limiti e modalità stabiliti dalle leggi dello Stato;
2. Delegazioni e rappresentanze possono essere costituite in Italia e all'estero, al fine di svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Ateneo, attività di promozione e sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali.

Art. 3

- Autonomie -

1. L'Ateneo ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa e patrimoniale disciplinata da appositi regolamenti approvati ai sensi della vigente normativa.

Art. 4

- Fini istituzionali -

1. L'Ateneo ha come proprio fine istituzionale lo svolgimento di Corsi Universitari a distanza, ai sensi del Regolamento di cui al DM n. 509 del 03.11.1999 e successive modificazioni, nonché il rilascio dei titoli accademici ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del Decreto Interministeriale del 17.04.2003;

2. L'Ateneo svolge e promuove, inoltre, attività di ricerca, sostenendone lo sviluppo.

Art. 5

- Perseguimento delle finalità -

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all' articolo 4, l'Ateneo può, fra l'altro:
   a) accedere a fondi pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
   b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati, anche ai fini di cui all'art. 8, comma 2, del DM 17.04.2003;
   c) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture ed infrastrutture universitarie e le risorse strumentali affidate alla sua gestione con atto convenzionale;
   d) sostenere lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo tecnologico, formazione e alta formazione, anche in cooperazione con Università italiane e dell'Unione Europea e partecipare a consorzi, associazioni e fondazioni, che condividano le medesime finalità.

Art. 6

- Organi di Ateneo -

1. Sono Organi dell'Ateneo:
   - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
   - il Rettore;
   - il Senato Accademico;
   - il Consiglio di Amministrazione;
   - i Consigli di Facoltà;
   - i Consigli di Corsi di studio.
   - il Direttore Generale;
   - il Collegio dei Revisori;
   - il Nucleo di Valutazione;

Art. 7

- Presidente del Consiglio di Amministrazione -

1.Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta ad ogni effetto di legge l'Ateneo, sovrintende tutte le attività ed esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento e di attuazione.

Art. 8

- Rettore -

1. Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo tra personalità del mondo della cultura;
2. il Rettore dura in carica un triennio e può essere riconfermato;
3. il Rettore, in caso di impedimento o assenza, può delegare le sue funzioni a un professore ordinario dell'Ateneo.

Art. 9

- Funzioni del Rettore -

1. Il Rettore:
   a) conclude accordi in materia didattica, culturale, scientifica e tecnologica;
   b) vigila, con l'ausilio del Direttore Generale, sui vari servizi, conferendo le opportune direttive per il miglior andamento delle attività e per la corretta applicazione dell'Ordinamento didattico.

2. Il Rettore conferisce le Lauree ed i Diplomi conseguiti nelle Facoltà e nelle Scuole dell'Ateneo. Previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, stipula convenzioni con altre Università, nazionali ed europee, finalizzate al reciproco riconoscimento di crediti formativi conseguiti presso l'Ateneo e all'eventuale rilascio dei titoli previsti dalla vigente normativa.

Art. 10

- Senato Accademico -

1. Il Senato Accademico è costituito dal Rettore che lo presiede e dai Presidi delle Facoltà istituite. Al Senato Accademico così composto partecipa il Direttore Generale o suo delegato, con voto consultivo.

2. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattico-formative e di ricerca svolte nell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche e delibera in merito alle seguenti materie:

a) regolamento didattico di Ateneo ed ogni altro eventuale regolamento di Ateneo in tema di ricerca, didattica e attività autogestite dagli studenti, compresi i regolamenti elaborati dalle strutture didattiche e di ricerca;
b) manifesto annuale degli studi, risultante dall'insieme coordinato dei diversi manifesti elaborati dalle Facoltà;
c) criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione;
d) attivazione di convenzioni con Università italiane e straniere per attività didattiche e scientifiche integrate;
e) richieste avanzate dal personale docente per risiedere fuori della propria sede universitaria;
f) proposte delle Facoltà in materia di copertura di posti di ruolo di professori e ricercatori universitari, nonché in materia di supplenze, affidamenti e contratti di insegnamento.

3. Il Senato Accademico ha competenza propositiva nei confronti del Consiglio di Amministrazione in merito a:

a) attivazione, modificazione e disattivazione dei corsi di studio a distanza;
b) organico e criteri di attribuzione dei posti del personale docente, amministrativo e tecnico-scientifico;
c) affidamento, mediante contratto di diritto privato, dell'insegnamento delle discipline di studio;
d) criteri per la distribuzione delle risorse materiali e finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche.

4. Al Senato Accademico competono, inoltre, i seguenti compiti:

a) verificare annualmente, ricevuta la relazione del Nucleo interno di valutazione, i risultati delle attività di didattica e di ricerca svolte nell'Ateneo e l'impiego delle relative risorse;
b) proporre al Ministro la richiesta di conferimento delle lauree ad honorem ai sensi della vigente normativa.

Art. 11

- Consiglio di Amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto:

a) dal Presidente della Fondazione "Università Gabriele d'Annunzio", che lo presiede;

b) dal Rettore, nominato ex art. 8;

c) da due professori di ruolo dell'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio", designati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione previa autorizzazione dell'Università;

d) dai due componenti scelti dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio";

e) da un rappresentante del MIUR;

f) dal Direttore Generale.

2. Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato da partecipanti istituzionali della Fondazione - mediante la formula del gradimento - che contribuiscano, con mezzi e risorse ritenuti congrui dallo stesso Consiglio di Amministrazione, alla realizzazione delle finalità dell'Ateneo.

Art. 12

- Funzioni del Consiglio di Amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione programma e coordina le attività dell'Ateneo ed in particolare delibera in merito a:

a) nomina del Rettore;

b) adozione della Carta dei Servizi;

c) adozione dello schema di contratto da stipulare con ciascuno studente iscritto, per l'adesione ai servizi erogati dall'Ateneo e con espressa previsione delle garanzie mediante le quali lo studente contraente assume il diritto al completamento del ciclo formativo;

d) ammontare dei contributi annuali da versarsi da parte degli studenti;

e) stipula di convenzioni con enti pubblici e privati e/o la costituzione o adesione a Consorzi o Fondazioni;

f) promozione di iniziative in materia di innovazione tecnologica;

g) affidamento, su proposta del Senato Accademico, dell'insegnamento delle discipline di studio, anche mediante contratto di diritto privato;
h) determinazione, su proposta del Senato Accademico, dell'organico del personale docente e ricercatore, da coprirsi mediante procedure concorsuali ex lege 3 luglio 1998 n. 210;
i) ricorso a copertura dell'organico mediante chiamate di professori di ruolo e ricercatori;
j) affidamento di incarichi di collaborazione professionale tecnico-amministrativa;
k) affidamento di incarichi per attività di tutorato;
l) attivazione dei Corsi di studio, nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente;
m) modifiche dello Statuto, sentito il Senato Accademico;
n) assunzione del personale non docente, anche con qualifica dirigenziale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte all'anno, ovvero ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.

Art. 13

- Facoltà -

1. L'Ateneo è organizzato in Facoltà, cui è demandata la disciplina dell'attività didattica e di ricerca, che costituiscono la struttura di riferimento ai fini del conseguimento dei titoli accademici.
2. Sono Organi della Facoltà:
   - il Preside;
   - il Consiglio di Facoltà;
   - il Consiglio di Corso di Laurea.

Art. 14

- Preside -

1.Il Preside è eletto dai professori di ruolo, ricercatori universitari e titolari di contratto di insegnamento della Facoltà, tra i professori di prima fascia afferenti alla stessa.

2.La seduta per l'elezione del Preside è presieduta dal docente più anziano di prima fascia della Facoltà.

3.Le modalità di svolgimento delle elezioni sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

4.Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà.

5.Il Preside dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto.

6.Il Preside convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, vigila sulle attività didattiche e di ricerca, assume iniziative tese al miglior andamento della Facoltà ed organizza lo svolgimento dei relativi servizi e delle attività formative.

7.Il Preside partecipa al Senato Accademico.

Art. 15

- Consiglio di Facoltà -

1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo, ricercatori universitari e titolari di contratto di insegnamento della Facoltà.

2. Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di Facoltà sono stabilite dal regolamento di Facoltà, deliberato dal Consiglio.

3. Sono compiti del Consiglio di Facoltà:

a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della Facoltà;
b) la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche, in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
c) la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;

d) l'esercizio delle altre attribuzioni demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri Organi, così come previsto dallo Statuto;

e) la nomina dei tutor, con preliminare individuazione dei requisiti formali e sostanziali da possedersi, nonché la programmazione e organizzazione delle attività di tutorato, di cui all'art. 13 della legge 341/90.

Art. 16

Consiglio di Corso di Laurea

1.Il Consiglio di Corso di Laurea è composto da professori di ruolo, ricercatori universitari e titolari di contratto di insegnamento afferenti allo stesso. Ne fanno parte, inoltre, un rappresentante dei tutor e un rappresentante degli studenti, entrambi designati secondo modalità e termini stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.

2.Presiede il Consiglio di Corso di Laurea un docente di prima fascia, eletto dal Consiglio stesso tra i propri componenti con le procedure previste dal Regolamento generale di Ateneo.

3.Al Consiglio di Corso di Laurea compete l'approvazione dei piani di studio o stati curriculari individuali rassegnati dagli studenti iscritti.

Art. 17

- Attività dei docenti -

1. I docenti svolgono attività di insegnamento e di ricerca.
2. L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Ateneo.
3. L'Ateneo, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca, di base ed applicata.

Art. 18

- Direttore Generale -

1. Il Direttore Generale dell'Ateneo è assunto, su proposta del Rettore, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il contratto

stesso definisce i diritti ed i doveri del Direttore Generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico, anche in funzione dei risultati conseguiti.

Art. 19

- Collegio dei Revisori –

1.Al Collegio dei Revisori dei Conti è affidato il controllo della gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo.

2.Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

Art. 20

- Nucleo di valutazione -

1. L'Ateneo adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione Interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

2. L'Ateneo assicura al Nucleo di Valutazione Interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

Art. 21

- Norme Transitorie -

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto e per un periodo non superiore a mesi 36, le funzioni del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Facoltà e del Senato Accademico sono svolte da un Comitato tecnico organizzatore, presieduto da un professore universitario di prima fascia designato dal Presidente della Fondazione

Università "G. d'Annunzio" che assume le funzioni di Rettore e composto da un massimo di sei componenti designati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa, di cui almeno quattro rivestenti la qualifica di professori universitari.

2. Il Comitato tecnico organizzatore, entro 60 giorni dall'insediamento, assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Ateneo e per la nomina degli ordinari organi.

3. Il Comitato di cui al comma 1 cesserà dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli ordinari organi previsti dal presente Statuto.

UNIVERSITÀ TELEMATICA "LEONARDO DA VINCI"

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

INDICE

TITOLO I
Corsi di studio e strutture didattiche

ARTICOLO 1
Titoli e Corsi di studio

1. L'Università telematica "Leonardo da Vinci", di seguito denominata Ateneo, rilascia Diplomi di Laurea, di Laurea specialistica, nonché Diplomi di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master universitari, ai sensi del Decreto Interministeriale 17 aprile 2003 "Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle Università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509" (*GU n. 98 del 29-4-2003*) e successive modificazioni.
2. I corsi di studio a distanza, istituiti dall'Ateneo, sono disciplinati in conformità agli ordinamenti didattici vigenti, ai sensi del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e dei decreti ministeriali concernenti le classi dei corsi di studio di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto e successive modificazioni.
3. La Laurea, la Laurea specialistica, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio, ossia dei Corsi di Laurea, di Laurea specialistica, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master, attivati dall'Ateneo in osservanza dei Decreti ministeriali e nell'ambito delle Classi di appartenenza, in essi individuate.
4. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine di Corsi di studio appartenenti alla medesima Classe sono, sotto tutti gli aspetti giuridici, equivalenti. La loro denominazione coincide, tuttavia, con quella del Corso di studio corrispondente, ai sensi dell'art. 7, comma 1, accompagnata dall'indicazione numerica della Classe di appartenenza.
5. I predetti titoli hanno identico valore legale di quelli rilasciati ai sensi del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni.
6. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l'organizzazione strutturale dei diversi Corsi di studio sono determinati dalle disposizioni delle Leggi e dei Decreti Ministeriali in vigore e, in particolare, del D.M. 509/99 e successive modifiche e sono disciplinati dai relativi Regolamenti didattici, in conformità con tali disposizioni.
7. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Interno di Valutazione (CIV), assicura, almeno ogni tre anni, la revisione dell'elenco dei Corsi di studio attivati dall'Ateneo e la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti.
8. Compete al Consiglio di Amministrazione assumere le iniziative necessarie ad adeguare l'offerta didattica dell'Ateneo.

9. I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, le modalità di conseguimento dei crediti nell'ambito di ciascun curriculum formativo, nonché le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, sono fissati negli specifici Regolamenti didattici.

10. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle Leggi e dai Decreti Ministeriali in vigore ed è disciplinato dall'art. 28 del presente Regolamento.

11. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei, italiani ed esteri. Nel caso di convenzioni con Atenei esteri (o ad essi assimilabili), la durata dei Corsi di studio può essere variamente determinata, anche in deroga al comma 4 del presente Articolo, in relazione a precise normative dell'Unione Europea.

12. L'Ateneo può attivare, ai sensi delle Leggi in vigore e secondo la disciplina fissata dall'art. 10 del presente Regolamento, servizi didattici propedeutici o integrativi, finalizzati a completare la formazione richiesta dai diversi livelli e Corsi di studio.

13. l'Ateneo può avvalersi, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato, di personale in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, ai sensi del D.M. 21 Maggio 1998 n° 242.

ARTICOLO 2
Strutture didattiche

1. Le Strutture didattiche dall'Ateneo sono le Facoltà.

2. Organi delle Facoltà sono: il Preside, il Consiglio di Facoltà, i Consigli Didattici di Corso di Studio.

3. Ai sensi delle leggi vigenti e in base ad appositi accordi, possono essere attivati Corsi di studio in convenzione o consorzio con altri Atenei, italiani o esteri.

4. Nell'Ateneo Telematico “L. da Vinci”sono attivati, con la sua istituzione, i seguenti Corsi di Studio:

A) Economia e Management dei Servizi Sociali e Sanitari;
B) Formazione alle Professioni Educative;
C) Storia e Tutela del Patrimonio Archeologico e Storico-artistico.

ARTICOLO 3
Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici

1. I Regolamenti di Facoltà, proposti dal Consiglio di Facoltà, a maggioranza dei componenti, sono emanati dal Rettore, previa approvazione del Senato Accademico.

2. I Regolamenti dei Corsi di Studio, proposti dai rispettivi Consigli didattici e approvati, a maggioranza, dal Consiglio di Facoltà o delle Facoltà interessate, sono emanati dal Rettore. I Regolamenti dei Corsi di Studio interateneo sono emanati congiuntamente, in base alle convenzioni stabilite, dai Rettori degli Atenei interessati, previa approvazione dei rispettivi organi di governo.

3. In caso di attivazione di Corsi di studio interfacoltà (ai sensi dell'art. 7, comma 2), i Regolamenti di Facoltà determinano le norme generali alle quali devono attenersi i relativi Consigli di Corso di Studio, in base ad una convenzione reciproca tra le Facoltà interessate, che assicuri il rispetto delle norme generali stabilite da ciascuna di esse.

4. Ciascun Ordinamento didattico, redatto nel rispetto dei Decreti Ministeriali, determina in particolare:

a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;

b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b), c) dell'articolo 10, comma 1, del D.M.509/1999, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

5. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di studio, approvato dal Consiglio di Facoltà e dal Senato Accademico, nel rispetto dei Decreti Ministeriali e dell'Ordinamento didattico relativo, specifica gli aspetti organizzativi del Corso e, in particolare, determina:

a) l'elenco degli insegnamenti, con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

c) i curricula offerti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

d) la tipologia delle forme di didattica a distanza, di esame e di valutazione degli studenti;

e) i tempi e le modalità di archiviazione dei tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale, garantendo la tutela dei dati personali e adottando tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa;

6. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio attivati confluiscono annualmente, entro i tempi stabiliti dal Senato Accademico nel Manifesto didattico della/e Facoltà interessata/e (ai sensi dell'art. 11, comma 1).

ARTICOLO 4
Le Facoltà e i Consigli di Facoltà

1. La Facoltà è la struttura fondamentale di appartenenza dei Professori di prima e di seconda fascia e dei Ricercatori.

2. La Facoltà è retta dal Consiglio di Facoltà, costituito dal personale docente e ricercatore, nonché da una rappresentanza degli studenti, così come stabilito dalle leggi vigenti.

3. Il Consiglio di Facoltà assicura il coordinamento e l'armonia degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla Facoltà medesima e dai Corsi di Studio attivati al suo interno.

4. Il Regolamento di Facoltà disciplina le forme e i tempi entro cui il Consiglio di Facoltà assume deliberazioni, in particolare su:

a) il calendario didattico e l'eventuale articolazione dell'anno accademico in cicli didattici;

b) la distribuzione temporale dell'impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori (entro i termini fissati dalla Legge, dal Consiglio di Amministrazione e dal presente Regolamento), in relazione ai Regolamenti didattici dei Corsi di studio che li vedono coinvolti ed agli impegni didattici da ciascuno complessivamente assunti in tale quadro;

c) la compilazione del Manifesto didattico di Facoltà, ai sensi dell'art. 4, comma 5 e dell'art. 11, commi 1 e 2;

d) l'istituzione delle Commissioni didattiche di vigilanza, ai sensi dell'art. 13;

e) l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio, ai sensi dell'art. 8, comma 1.

ARTICOLO 5

I Corsi di studio e i Consigli didattici di Corso di Studio

1. I Corsi di studio sono istituiti ed attivati ai sensi del D.M. 17.04.2003 e s.m.i., su proposta delle Facoltà interessate, con delibera del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico,previa approvazione del Ministero dell'istruzione. Dell'università e della ricerca ai sensi della legge 341/90.

2. I Corsi di studio possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Facoltà dell'Ateneo (Corsi di Studio interfacoltà) o convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studio interuniversitari). I Regolamenti didattici dei Corsi di studio interfacoltà e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra le Facoltà o ad uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle convenzioni.

3. I Corsi di Studio sono retti da un Consiglio didattico di Corso di studio (in seguito denominato Consiglio didattico), costituito da tutto il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato, da tutti i docenti, supplenti e a contratto, incaricati dalla Facoltà di svolgere l'attività didattica contemplata dal relativo Regolamento didattico, nonché da una rappresentanza degli Studenti, come prevista dalle norme vigenti, senza diritto di voto.

4. Il Consiglio didattico è presieduto da un Presidente, eletto, se possibile, tra i professori incardinati a tempo indeterminato, e comunque, tra i Professori che ne fanno parte. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio e ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie.

5. Il Consiglio didattico svolge i seguenti compiti:

a) elabora e sottopone al Consiglio di Facoltà l'Ordinamento didattico del Corso, comprensivo dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi indicati dalle norme vigenti per ciascuna Classe;

b) formula gli obiettivi formativi specifici del Corso, indica i percorsi formativi adeguati a conseguirli e assicura la coerenza scientifica ed organizzativa dei vari curricula proposti dal Regolamento didattico;

c) determina i requisiti di ammissione ai Corsi di studio, quantificandoli in debiti formativi e progettando l'eventuale istituzione da parte della Facoltà di attività formative propedeutiche e integrative, finalizzate al relativo recupero, ai sensi dell'art. 10;

d) assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dal Regolamento didattico e ne propone annualmente eventuali modifiche e integrazioni;

e) verifica e sovrintende all'attività didattica programmata, segnalando al Preside eventuali inadempienze da parte del personale docente;

f) esamina ed approva gli eventuali piani di studio proposti dagli studenti entro le normative dei Regolamenti didattici;

g) esamina ed approva le pratiche di trasferimento degli studenti, la regolamentazione della mobilità studentesca ed il riconoscimento degli studi compiuti all'estero (ai sensi dell'art. 20);

h) valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo, ai sensi dell'art. 29, comma 4;

i) cura la corrispondenza tra la durata legale e quella reale degli studi assicurando, attraverso adeguate attività tutoriali, la risposta degli studenti all'offerta didattica e controllando l'entità del lavoro di apprendimento, in relazione alle finalità formative previste dall'Ordinamento;

l) determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli stabiliti dall'Ordinamento, disponendone l'annullamento o la riduzione, in caso di obsolescenza dei contenuti culturali e professionali;

m) indice almeno una riunione l'anno per la programmazione didattica e per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica, allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero ed assistenza didattica, nelle forme previste dall'art. 10, comma 3;

n) definisce le modalità del riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall'Università, ai sensi dell'art. 9, comma 7.

6. Le disposizioni dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, sono deliberate dai Consigli di Facoltà, acquisito il parere favorevole delle Commissioni didattiche di vigilanza di cui all'art. 13, entro il termine imprescindibile di trenta giorni. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è rimessa al Senato Accademico (ai sensi del D.M. 509/99, art. 12, comma 3).

7. In base ad apposite convenzioni tra Università, i Corsi di studio possono prevedere accordi con Corsi di studio attivati presso altri Atenei, per il riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrati.

ARTICOLO 6

Istituzione, attivazione e disattivazione delle Facoltà e dei corsi di studio

1. Previo approvazione del MIUR sentito il CUN, l'Ateneo attiva o disattiva le Facoltà e i Corsi di studio con autonome deliberazioni, nel rispetto delle Leggi vigenti (in particolare del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, e del D.M. 17.04.2003), secondo le procedure indicate nel successivo comma 2, dandone comunicazione al Ministero.

2. L'istituzione di un nuovo Corso di studio interno ad una Classe di Corsi di studio già attivata nell'Ateneo, la modifica degli Ordinamenti didattici vigenti e la disattivazione di Corsi di studio già attivati, sono deliberati dai Consigli di Facoltà o delle Facoltà interessate (nel caso di Corsi di studio interfacoltà), nel rispetto dei Decreti Ministeriali e delle Leggi vigenti, su proposta del Consiglio didattico interessato (fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 2), previa approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale. Il nuovo Corso di studio entra in vigore con decreto rettorale, a partire dall'inizio del successivo anno accademico.

3. L'istituzione di una nuova Facoltà dell'Ateneo è regolata dalla legislazione vigente ed è subordinata all'istituzione di almeno una Classe di Corsi di studio.

4. Nel caso di disattivazioni di Corsi di studio, l'Ateneo assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, delegando ai Consigli di Facoltà la determinazione delle relative modalità, comprensiva anche della possibilità di optare per il passaggio ad altri Corsi di Studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti.

ARTICOLO 7
Crediti formativi universitari

1. Il credito formativo universitario, di seguito denominato credito, è l'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario.

2. Al credito corrispondono 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione on-line, di esercitazione, di laboratorio on-line, di seminari e altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e, comunque, di impegno personale, necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame ovvero per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.). Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.M. 509/99, sono ammesse eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento, su richiesta delle Facoltà, esclusivamente in seguito a Decreto Ministeriale.

3. La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla Classe corrispondente (secondo l'elencazione esemplificativa contenuta nell'art. 10, comma 1 del D.M. 509/99), tenendo presenti le quantificazioni del numero minimo di crediti che dovranno essere riservate a ciascun tipo di attività (secondo il D.M. 509/99, art. 10, comma 2).

4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascuna attività formativa, nel

Regolamento didattico del Corso di studio, conformemente a quanto stabilito nei decreti ministeriali istitutivi delle Classi.

5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dal Consiglio di Facoltà, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

6. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, al fine di evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Le forme di verifica periodica possono essere diversificate tra studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti contestualmente impegnati nello svolgimento di altre attività lavorative, ai sensi dell'art. 24, comma 1.

7. I Regolamenti di Facoltà possono prevedere il riconoscimento, secondo criteri predeterminati e salvo approvazione del competente Consiglio Didattico del Corso di Studio, di crediti acquisiti dallo studente nel caso di documentata certificazione (nel rispetto della normativa vigente in materia) dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti, sempre in base ai Regolamenti di Facoltà e in forme regolamentate dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Ateneo, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.

8. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facoltà (ai sensi dell'art. 19), il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università, anche estera (ai sensi dell'art. 20), compete al Consiglio Didattico del Corso di Studio cui lo studente si iscrive, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento.

ARTICOLO 8

Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di Studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle Leggi in vigore e dai Decreti Ministeriali.

2. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono richiedere allo studente il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, definendo in modo inequivocabile le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone, ove necessario, le modalità di verifica. Per i Corsi di Laurea, tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche, di cui al comma 3. La mancanza di tali requisiti culturali, determinati dai Regolamenti, prende il nome di debito formativo.

3. Per l'ammissione ai Corsi di studio superiori alla Laurea, oltre alla verifica della personale preparazione come condizione per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica, i relativi Regolamenti didattici devono indicare per i singoli ambiti e/o per i singoli settori, in modo quantitativamente definito, i crediti necessari per l'accesso. L'assolvimento del debito formativo così indicato potrà avvenire da parte dello studente o con l'iscrizione a corsi singoli (ai sensi dell'art. 19, comma 4) attivati presso l'Ateneo o presso altre Università italiane, riconosciuti come apportatori di credito dal Consiglio Didattico e con il superamento dei relativi esami, da soddisfare prima dell'inizio delle verifiche relative al curriculum del nuovo Corso di Studio.

ARTICOLO 9
Manifesto degli studi, curricula e piani di studio

1. Entro il termine stabilito dallo Statuto, il Senato Accademico approva annualmente il Manifesto degli studi, risultante dall'insieme coordinato dei diversi Manifesti di Facoltà.

2. I Manifesti di Facoltà vengono pubblicati nella Guida dello Studente di ogni Facoltà, gratuitamente fruibile sul sito dell'Ateneo da ogni studente iscritto.

4. I piani di studio contenenti la richiesta di approvazione di curricula individuali sono vagliati, sulla base dei criteri indicati dal Regolamento didattico di Corso di studio, da un'apposita Commissione, istituita dal Consiglio Didattico e approvati dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 10
Orientamento e tutorato

1. Il Senato Accademico provvede, con apposito Regolamento, ad organizzare on line le attività di orientamento e tutorato previste dalle Leggi vigenti, articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali della vita universitaria (scelta della Facoltà e del Corso di studio, percorso degli studi dall'immatricolazione alla Laurea, accesso al mondo del lavoro).

2. Le attività on line di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dalle Strutture didattiche, nel contesto della programmazione didattica.

3. In materia di orientamento, le Facoltà e i Consigli dei Corsi di Studio diffondono informazioni sui percorsi formativi interni, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.

4. In materia di orientamento post-universitario, le Facoltà possono attivare on line, nell'ambito dei servizi didattici integrativi:

a) corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;

b) corsi di preparazione agli esami di Stato;

c) corsi di formazione professionale e di formazione permanente.

ARTICOLO 11
Commissioni didattiche di vigilanza

1. Presso ogni Facoltà è istituita una Commissione didattica di Facoltà o un organismo equivalente, quale osservatorio permanente delle attività didattiche, secondo quanto previsto nel Regolamento Generale di Ateneo.

2. La Commissione è presieduta dal Preside o da un suo Delegato ed è composta, secondo norme fissate dal Regolamento di Facoltà, da docenti scelti tra i membri del Consiglio di Facoltà.

3. La Commissione paritetica di Facoltà è presieduta dal preside o suo delegato ed è composta da studenti e docenti in egual numero; la commissione svolge i seguenti compiti:

a) effettua valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività didattica, anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti;

b) propone al Consiglio di Facoltà iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;

c) esprime pareri al Consiglio di Facoltà sui regolamenti didattici dei corsi di studio in prima applicazione e sulla loro revisione in ordine alla coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati (art. 7, comma 6);

TITOLO II
Tipologia e regolamentazione dei corsi di studio e delle attività didattiche

ARTICOLO 12
Corsi di Laurea

1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea, occorre il possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 20, comma 4. Altri

requisiti formativi e culturali per l'accesso possono essere richiesti dai Regolamenti dei Corsi di studio..

3. Per conseguire la Laurea, lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso di Laurea è dunque di tre anni.

4. All'atto dell'istituzione di un Corso di Laurea, il relativo Regolamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi in altri Corsi di studio attivati presso l'Ateneo, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre Università.

ARTICOLO 13
Corsi di Laurea specialistica

1. Il Corso di Laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato, per l'esercizio di attività d'elevata qualificazione in ambiti specifici.

2. Requisito di ammissione ad un Corso di Laurea specialistica è il possesso della Laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 20, comma 4. Altri requisiti curriculari, indicativi di un'adeguata preparazione personale, possono essere richiesti dai Regolamenti didattici per l'accesso ai Corsi di Laurea specialistica, unitamente alla verifica della personale preparazione.

3. Salvo eventuali eccezioni previste dal precedente comma 2, per conseguire la Laurea specialistica lo studente deve avere acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti con il conseguimento del titolo di Laurea e/o riconosciuti validi. La durata normale del Corso di Laurea specialistica è dunque di due anni dopo la Laurea.

4. L'Ateneo può istituire Corsi di Laurea specialistica solo se sia già attivato un Corso di Laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti, in base ai Regolamenti didattici, per il Corso di Laurea specialistica (con l'eventuale eccezione dei Corsi di cui al precedente comma 2) ovvero in seguito al riconoscimento equivalente, sulla base di una specifica convenzione, della validità di un Corso di Laurea attivato presso un'altra Università.

ARTICOLO 14
Corsi di Specializzazione

1. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali ed è istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.

2. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione occorre il possesso della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall’art. 20, comma 4. Altri specifici requisiti di ammissione, nonché gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito e ritenuti necessari per l’ammissione, sono stabiliti dai Decreti Ministeriali e, a norma di essi, dai Regolamenti didattici, ai sensi dell’art. 10, comma 5.

3. Per conseguire il Diploma di Specializzazione, lo studente deve avere acquisito un numero di crediti compreso fra 300 e 360, comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l’ammissione al Corso, numero che è precisato da appositi Decreti Ministeriali, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di Legge o da direttive dell’Unione Europea. La durata normale dei Corsi di Specializzazione oscilla quindi fra uno e tre anni ed è stabilita dai rispettivi Regolamenti didattici.

ARTICOLO 15
Corsi di Dottorato di Ricerca

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

2. L’istituzione da parte dell’Ateneo di Corsi telematici di Dottorato di Ricerca, l’approvazione dei relativi Ordinamenti didattici e le normative relative all’assegnazione delle borse di studio sono disciplinati dall’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal Decreto Ministeriale n. 224 del 30/4/1999.

3. I Dottorati di ricerca con sede amministrativa nell’Ateneo possono essere istituiti anche in consorzio con altre Università italiane ed estere e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.

4. L’ammissione ad un Corso telematico di Dottorato di Ricerca richiede il possesso della Laurea specialistica conseguita entro un numero di Classi di Corsi di studio precisato dal Regolamento relativo, o di analogo titolo accademico conseguito all’estero ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall’art. 20, comma 4. L’accesso ai Corsi di Dottorato di ricerca è consentito anche ai possessori di Diplomi di Laurea conseguiti in base alle normative previgenti all’applicazione del D.M. 509/99.

5. L’accesso ai Corsi telematici di Dottorato, i cui Regolamenti prevedono sempre un numero programmato di partecipanti, è subordinato al superamento di una prova di ammissione, disciplinata, ai sensi della normativa vigente, dai Regolamenti stessi.

6. Il numero di laureati da ammettere a ciascun Corso, il numero di Dottorandi esonerati dai contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi e l’ammontare e il numero, comunque non inferiore alla metà dei Dottorandi, delle borse da assegnare sono determinati annualmente, con decreti rettorali.

7. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale, Corsi di Dottorato di congiunti o Corsi di Dottorato internazionale. In tale caso, le modalità di ammissione al Corso e di conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca possono essere definite dai Regolamenti didattici, anche in deroga al precedente comma 2, in base a quanto previsto dagli accordi stessi.

8. La denominazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca ed il loro percorso formativo, comprensivo dell'eventuale articolazione in curricula, sono determinati dal Regolamento didattico relativo, progettato dal Consiglio di Facoltà e approvato dal Senato Accademico. La durata normale dei Corsi non è inferiore a tre anni.

9. L'Ateneo può prevedere, in base ai Regolamenti didattici, l'affidamento ai Dottorandi di ricerca di una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, che non deve compromettere l'attività di formazione alla ricerca. Le delibere in proposito sono assunte dalle Facoltà, sentite le proposte dei consigli di dipartimento interessati. La collaborazione didattica dei Dottorandi resta comunque facoltativa e non dà diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Ateneo.

ARTICOLO 16
Master universitari

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 e del D.M. 509/99 l'Ateneo può attivare Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari.

2. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea specialistica.

3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisiti almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea specialistica.

4. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative delle quali sia stato possibile individuare l'esigenza reale sul territorio nazionale. A tale scopo, l'impostazione dei Regolamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.

5. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master interuniversitari, di primo e di secondo livello.

6. I Corsi post lauream possono essere attivati, ai sensi anche del DM 509/99, dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

ARTICOLO 17
Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole

1. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio Didattico del Corso di Studio di destinazione, che valuta l'eventuale riconoscimento, totale o parziale, della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti e l'indicazione dell'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.

2. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Università italiane o estere è determinato dai Consigli dei Corsi di studio.

3. I Regolamenti didattici possono prevedere, in casi specifici, la subordinazione dell'accettazione di una pratica di trasferimento ad una prova di ammissione.

4. I cittadini italiani, anche se già in possesso di titolo di Laurea o di Laurea specialistica, e gli studenti iscritti a Corsi di studio presso Università estere,possono iscriversi, dietro pagamento di contributi stabiliti dal Consiglio Di Amministrazione, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di studio, di ogni livello, presenti in Ateneo, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne regolare attestazione.

ARTICOLO 18
Calendario didattico

1. Il Calendario didattico viene approvato da ciascuna Facoltà, nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico.

2. Il Consiglio di Facoltà può deliberare l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri, ecc.).

3. Il Consiglio di Facoltà delibera numero e articolazione delle sessioni di esame, compresa l'eventuale programmazione di appelli straordinari. Il Calendario delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio è disciplinato dall'art. 26, comma 11.

ARTICOLO 19
Tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti.

2. Oltre ai corsi di insegnamenti ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame e per i quali andrà indicato il relativo settore scientifico-disciplinare, i Regolamenti didattici possono prevedere l'attivazione di: corsi di

sostegno, seminari, esercitazioni e altre tipologie di insegnamento, ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.

3. Un corso di insegnamento può essere articolato in più moduli. In tal caso la prova di verifica sarà unica e dovrà accertare il profitto degli studenti per ciascun modulo previsto.

4. I corsi di insegnamento, di qualsiasi tipologia e durata, potranno essere monodisciplinari o integrati (ossia intercattedra) ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più Docenti e/o Ricercatori, secondo precise indicazioni e norme contemplate dai Regolamenti didattici.

5. Le Strutture didattiche competenti possono approvare che uno o più insegnamenti siano mutuati da altra Facoltà, previo assenso della stessa, sentito il/i docente/i.

6. I Docenti e i ricercatori sono considerati titolari della/delle discipline il cui insegnamento viene loro affidato annualmente dalla Facoltà, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata di esso. Gli stessi possono essere annualmente incaricati, per affidamento o per supplenza retribuita, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, della titolarità di altri insegnamenti.

ARTICOLO 20
Esami e verifiche del profitto

1. I Regolamenti didattici stabiliscono la tipologia delle prove di verifica che certificano il superamento del corso da parte dello studente e l'acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove si svolgono con modalità frontale e possono consistere in esami (orali o elaborati), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.), atte a valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento.

2. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. Come previsto dall'art. 7, comma 5, la Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.

3. La valutazione del profitto, in occasione degli esami, può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica in presenza o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente; in caso di verifiche in itinere per via telematica saranno messe in atto procedure tese a garantire l'identità dello studente all'atto della verifica.

4. Le prove di verifica del profitto diverse dagli esami si terranno di norma, previo il riconoscimento del candidato, come gli esami, a conclusione del corso o entro limiti temporali specificamente previsti dall'Ordinamento didattico e si risolveranno in un riconoscimento di "idoneità".

5. Le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

6. Qualora i Regolamenti didattici prevedano un unico esame o un'unica prova di verifica finale per un insegnamento costituito dalla confluenza di più attività didattiche, deve comunque essere accertato il profitto dello studente per ciascuna di esse.

7. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Preside. Tali Commissioni sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è di norma il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un altro Docente o Ricercatore del medesimo o di ambito disciplinare affine o un cultore della materia o, ove necessario, altro docente al quale la Facoltà riconosca le competenze necessarie. I cultori della materia devono essere in possesso da almeno tre anni di Laurea specialistica o di Laurea, conseguita in base alle normative previgenti all'applicazione del D.M. 509/99 e sono nominati dal Preside, su richiesta del titolare del corso e in base a criteri predefiniti dai Regolamenti di Facoltà.

8. Il verbale di esame è firmato da tutti i membri della Commissione giudicatrice. I Presidenti delle Commissioni hanno l'obbligo di curare la consegna del verbale, debitamente compilato in tutte le sue parti, alla Segreteria Studenti, di norma entro 24 ore dalla conclusione di ciascuna seduta d'esame.

9. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Preside, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata.

10. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli esami, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'Ordinamento degli Studi.

ARTICOLO 21

Studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

1. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previste dall'Ordinamento del suo Corso e non abbia acquisito, entro la durata normale del Corso medesimo, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.

2. Lo studente fuori corso deve superare le prove mancanti alla propria carriera universitaria entro termini determinati dal Consiglio Didattico di Corso di Studio interessato. In caso contrario, le attività formative di cui egli ha usufruito possono essere considerate non più attuali e i crediti acquisiti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso frequentato, su deliberazione del predetto Organo ed ove siano

trascorsi almeno otto anni dal loro conseguimento. Il Consiglio di Corso di Studio provvede a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.

3. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto ad un Corso, qualora non abbia superato alcun esame previsto dall'Ordinamento per otto anni accademici consecutivi, salvo specifica richiesta di riattivazione della carriera precedentemente percorsa, previa valutazione ed autorizzazione del Consiglio Didattico competente.

4. Si considera ripetente lo studente fuori corso che non abbia adempiuto agli obblighi di frequenza on-line delle lezioni di almeno tre corsi di studio e superato le prove di verifica di almeno due corsi.

5. Il Consiglio Didattico di Corso di Studio può definire a quale anno di corso debba essere considerato iscritto lo studente ripetente.

6. Lo studente ripetente è tenuto, di norma, a conseguire nuovamente le attività formative previste dal Regolamento didattico per l'anno di corso al quale viene considerato iscritto (in qualità di ripetente), allo scopo di poter superare gli esami o le prove di verifica che mancano al completamento della sua carriera formativa.

7. Lo studente ha facoltà, in ogni momento della propria carriera formativa, di rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi e a immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso. Di norma, in tale caso, i risultati della precedente carriera, frequenze attestate, esami superati e crediti acquisiti, non potranno essere utilizzati per il nuovo Corso.

8. Agli iscritti a Corsi di Specializzazione o Master che siano ammessi a frequentare un Corso di Dottorato di Ricerca, sia presso la stessa, sia presso altra Università, si applicano le normative vigenti (art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 398).

ARTICOLO 22

Doveri didattici dei Docenti e dei Ricercatori

1. I docenti devono garantire un congruo numero di ore dedicato al ricevimento on-line degli studenti, distribuito in maniera omogenea e continuativa nel corso dell'intero anno accademico, secondo un calendario preventivamente reso pubblico all'inizio dello stesso. Il professore e il ricercatore di ruolo sono tenuti a svolgere, in qualsivoglia tipologia di corso di studio, compresi i corsi di dottorato di ricerca e la formazione continua, almeno 120 ore complessive di attività didattica. Restano fermi i limiti minimi posti dal DPR 382/1980, con particolare riferimento al regime di impegno a tempo pieno ovvero definito.

2. La Facoltà, su proposta dei Consigli Didattici di Corso di Studio, provvede all'attribuzione dei compiti didattici, articolati secondo il Calendario didattico nel corso dell'anno, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.

3. I Docenti e i Ricercatori devono presentare all'approvazione del Consiglio Didattico di Corso di Studio, entro i tempi stabiliti dalla Facoltà, i contenuti degli insegnamenti di cui sono a qualsiasi titolo incaricati e i programmi degli esami previsti.

4. Ciascun Docente provvede alla compilazione del Registro telematico delle attività didattiche. Il Registro dovrà essere tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Preside. e dovrà essere inoltrato al Preside entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno accademico. Il Preside verificherà quindi che le ore di attività didattica dichiarate siano state pari al numero minimo di ore previsto dal Regolamento, apporrà il visto di presa visione del Registro e ne curerà la conservazione nell'archivio della Facoltà. È compito del Preside segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei Docenti che non provvedono ad espletare tali obblighi.

6. Nei casi in cui la prova finale di un Corso di studio preveda l'elaborazione di una tesi, i Docenti che fanno parte del Consiglio Didattico interessato assegneranno le tesi sulla base di criteri fissati dai Regolamenti didattici di Facoltà. Le tesi saranno svolte dagli studenti sotto la tutela scientifica di un docente in qualità di relatore.

ARTICOLO 23

Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

1. L'Ateneo cura l'integrale diffusione dell'informazione sulla propria offerta didattica e mette a punto periodicamente le forme e gli strumenti che consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica e ai procedimenti organizzativi.

2. I contenuti e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dalle Facoltà, come il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali, con le relative scadenze, sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul sito di Ateneo.

4. L'Ateneo pubblica sul proprio sito il Manifesto di Facoltà e la Guida dello Studente, entro termini prefissati.

5. L'Ateneo pubblica sul proprio sito, a cura della Segreteria studenti, una Guida pratica per gli studenti contenente informazioni sugli adempimenti amministrativi necessarie ai fini dell'immatricolazione e delle successive iscrizioni ai Corsi di studio.

6. L'Ateneo pubblica sul proprio sito, a cura del Servizio di Ateneo di cui all'art. 12, comma 2, una Guida ai Servizi universitari destinata ad agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti nel mondo universitario.

ARTICOLO 24

Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. Il Regolamento didattico di Facoltà disciplina:

a) le modalità della prova, comprensiva in ogni caso della discussione, dinanzi ad un'apposita commissione, di un elaborato scritto;

b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento giudicato rilevante.

2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il numero di crediti universitari previsto dal relativo Regolamento didattico.

3. Lo svolgimento delle prove finali è pubblico.

4. Per il conseguimento della Laurea, il Regolamento può prevedere, accanto o in sostituzione di prove consistenti nella discussione di un elaborato scritto o di una prova scritta o grafica di varia entità, il sostenimento di una prova espositiva finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso.

5. Per il conseguimento della Laurea specialistica, il Regolamento deve prevedere l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Il Regolamento didattico fissa il termine per la trasmissione della tesi alla Segreteria di Facoltà.

6. Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Preside di Facoltà e sono costituite da almeno cinque componenti di cui almeno due incardinati nell'università telematica. Almeno un componente della commissione deve essere un Professore di prima fascia. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del Consiglio Didattico di Corso di Studio interessato o da un Professore designato dal Preside.

7. Nei Corsi di studio interfacoltà la Commissione giudicatrice della prova finale sarà costituita da docenti delle diverse Facoltà interessate.

8. La votazione della prova finale è espressa in centodiecesimi. La Commissione, all'unanimità, può concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodiecesimi.

9. Il Calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari, espressamente previsti dal Regolamento di Facoltà.

10. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'art. 2, comma 8, sono regolate dalle convenzioni appositamente stipulate.

TITOLO III
Diritti e doveri degli studenti

ARTICOLO 25
Immatricolazioni e iscrizioni

1. I tempi e le modalità di immatricolazione e di iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono chiaramente indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, la documentazione da predisporre e le contribuzioni da versare, nel Manifesto degli studi e nella Guida prevista dall'art. 23, comma 5, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo.

2. Eventuali limitazioni quantitative e qualitative in materia di accesso ai Corsi di studio (diversi dai Corsi di Dottorato di Ricerca) vengono deliberate dal Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio di Facoltà interessato e sono comunicate per tempo agli studenti, nelle forme previste dal comma precedente.

3. Eventuali subordinazioni delle immatricolazioni e delle iscrizioni agli anni successivi a normative di selezione o di propedeuticità previste dai Regolamenti didattici devono essere comunicate agli studenti nella forme previste dal comma 1.

4. Chi è già in possesso di Laurea o di Laurea specialistica e intenda conseguire ulteriore titolo di studio del medesimo livello può chiedere al Preside di Facoltà l'iscrizione ad un anno di Corso successivo al primo. Le domande saranno valutate dal Consiglio Didattico interessato, che proporrà al Consiglio di Facoltà le eventuali delibere in proposito.

5. Lo studente non può iscriversi contemporaneamente a due Corsi di studio, nella stessa o in altra Università. La contemporaneità, comunque rilevata, comporta la decadenza dello studente da uno dei due corsi di studio.

ARTICOLO 26
Certificazioni

1. Le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti sono rilasciate dall'Ateneo, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle Leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.M. 509/99, le Segreteria studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Il certificato, potrà essere redatto, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese. Rilascia, altresì, certificazioni relative alla carriera, anche parziale dello studente, con l'attestazione degli esami sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

ARTICOLO 27
Tutela dei diritti degli studenti

1. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle carriere di studio è di competenza del Rettore il quale determina, coadiuvato dal Senato Accademico, le modalità e gli strumenti previsti dalla Carta dei servizi predisposta dall'Ateneo ai sensi del Decreto ministeriale 17 aprile 2003 "Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle Università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate".

2. Sulle istanze concernenti la carriera di studio di qualsiasi studente provvede il Rettore, sentiti i Consigli delle Strutture didattiche competenti.

3. I provvedimenti rettorali sulle istanze di cui al comma precedente sono definitivi.

TITOLO IV
Norme transitorie e finali

ARTICOLO 28
Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo

1. In allegato al Regolamento didattico di Ateneo sono acclusi l'elenco delle Facoltà e gli Ordinamenti didattici di tutti i Corsi di Studio istituiti presso l'Ateneo.

2. Il presente Regolamento, comprensivo di tutti gli allegati, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed è approvato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, una volta accertata la coerenza degli Ordinamenti didattici con i requisiti prescritti dai Decreti ministeriali, entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il Regolamento si intende approvato.

3. In seguito all'approvazione del Ministro, il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dall'anno accademico successivo.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

ARTICOLO 29
Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo

1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere espresso dal Senato Accademico, su proposta dei Consigli di Facoltà o di altre Strutture didattiche competenti ed emanate con decreto del Rettore, secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore.

2. Le modifiche di cui al comma precedente hanno validità dall'inizio dell'anno accademico successivo all'emanazione.

Proposta di corso di laurea on-line, classe 13, indirizzo archeologico/storico-artistico

CORSO DI LAUREA IN STORIA E TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E STORICO-ARTISTICO

Domanda di formazione
Da alcuni decenni si riscontra nella società una sempre crescente sensibilità nei confronti dei beni culturali. Tale fenomeno, in continuo sviluppo, non riguarda solo l'aspetto conoscitivo della storia della nostra civiltà, ma ha anche importanti ricadute economiche e occupazionali. Ne consegue l'esigenza di formare una classe di figure professionali in grado in coniugare le conoscenze teoriche e metodologiche con le competenze operative nei settori della conservazione, della valorizzazione e della diffusione delle conoscenze.

Obiettivi formativi
Il corso di laurea si propone di formare personale che possa operare nella tutela e nella valorizzazione dei Beni culturali, di ambito sia archeologico che storico-artistico, con una copertura cronologica dall'antichità all'arte contemporanea.
Gli studenti, durante il percorso formativo acquisiranno competenze specifiche di carattere storico-metodologico e tecnico-operativo, con particolare attenzione alla restituzione dei contesti in cui collocare il bene culturale. Inoltre verranno forniti gli strumenti conoscitivi ed interpretativi propedeutici alla formazione specialistica nell'ambito dei beni culturali archeologici e storico-artistici.
Il corso di studio, infatti, mira alla formazione di operatori dei beni culturali in possesso di conoscenze specifiche nei settori dell'archeologia e della storia dell'arte, affiancando alla competenza teorica una specifica capacità di intervento nella conservazione e valorizzazione del bene culturale.

Profilo scientifico-professionale del corso
Il corso ha come compito fondamentale quello di formare personale che possegga:
• conoscenze di base fondamentali nelle discipline archeologiche, storiche, demoantropologiche, di storia del paesaggio, nonché conoscenze di base inerenti la legislazione per la tutela dei Beni Culturali;
• sufficiente familiarità con le metodologie dell'indagine archeologica e della ricerca storico-artistica;
• capacità di utilizzare gli strumenti fondamentali per la ricerca archeologica e storico-artistica;
• sufficienti competenze operative nella ricerca sul terreno e nelle indagini di laboratorio sui materiali;
• capacità di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.
• fondamenti di iconografia e iconologia;
• modalità tecniche ed esecutive dell'opera d'arte;
• storia e teoria del restauro;
I laureati saranno in grado di elaborare testi scritti e di utilizzare i principali strumenti informatici di gestione dei dati e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.
Avranno acquisito inoltre una buona formazione di base nei vari settori complementari dei beni culturali.
Saranno in grado di utilizzare in forma scritta e orale almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano.

Sbocchi professionali
I laureati:
• potranno collaborare con gli organi preposti alla tutela, gestione e valorizzazione del territorio (Soprintendenze Archeologiche e Soprintendenze ai Beni Architettonici Artistici Ambientali e Storici,

Enti pubblici e privati, locali e nazionali, società di servizi);
• potranno svolgere, in collaborazione con le Soprintendenze archeologiche, Soprintendenze per i beni artistici e storici, Soprintendenze ai Beni architettonici e ambientali, cattedre universitarie, indagini mirate o legate ad interventi di emergenza, in occasione di lavori di pubblica utilità;
• saranno in grado di collaborare fattivamente con le medesime istituzioni alla realizzazione di carte archeologiche, di schedature territoriali, di mostre, di percorsi culturali.

I crediti acquisiti saranno riconosciuti nei seguenti corsi di laurea specialistica:
Classe 2: Archeologia
Classe 12: Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico
Classe 95: Storia dell'arte

Criteri di accesso e rilevamento di debiti formativi
Possono essere iscritti al corso i diplomati delle scuole secondarie italiane e straniere (previa verifica di equipollenza del titolo di studio), con nozioni di almeno una lingua dell'Unione Europea, provenienti preferibilmente dai percorsi formativi previsti dai licei classici, scientifici, artistici, pedagogici; dagli istituti d'arte e dagli istituti tecnici per il turismo. Gli studenti provenienti da altri indirizzi di studio concorderanno le modalità di accesso con i docenti del corso.
Gli studenti che evidenzieranno lacune, dovranno colmare i corrispondenti debiti formativi, seguendo appositi corsi a credito zero o svolgendo apposite attività.
Per agevolare il rapporto docente-studente, vista anche la natura peculiare del corso, verrà istituita la figura del tutor, che seguirà lo studente in tutte le fasi del percorso formativo.
Per quanto riguarda le "Altre attività formative" (30 CFU complessivi) si precisa che trattasi di crediti non acquisibili on-line, in quanto derivanti da partecipazione obbligatoria a *workshops*, *stages* ed attività pratiche di tirocinio.

Prova finale
preparazione di un elaborato scritto in una delle discipline appartenenti ad uno dei seguenti settori scientifico-disciplinari: L-ANT/01 Preistoria e protostoria; L-ANT/04- Numismatica; L-ANT/06- Etruscologia e antichità italiche; L-ANT/07- Archeologia classica; L-ANT/08-Archeologia cristiana e medievale; L-ANT/10- Topografia; L-ART/01- Storia dell'arte medievale; L-ART/02-Storia dell'arte moderna; L-ART/03-Storia dell'arte contemporanea; L-ART/04- Museologia e critica artistica e del restauro; L-ART/05- Musicologia e storia della musica.

Crediti Formativi Universitari

L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente è il Credito Formativo Universitario. Per acquisire un credito sono necessarie 25 ore di lavoro comprensive di ore di lezione on-line, di esercitazione, di laboratorio on-line, di seminario e di altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e, comunque, di impegno personale, necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, ecc.).
Il Corso di Laurea non prevede la ripartizione in anni, non essendoci propedeuticità prestabilite; resta fermo che lo studente può acquisire circa 60 CFU in ogni anno accademico.
Il Corso di Laurea è articolato in insegnamenti modulari autosufficienti valutabili tra 2 e 8 CFU.

Gli insegnamenti ai quali è attribuito un numero di crediti inferiore a 8 sono stati inseriti per il pieno rispetto della tabella ministeriale che regola la Classe delle lauree triennali XIII; il relativamente elevato numero di insegnamenti impartiti risponde tuttavia alla complessa articolazione scientifica e metodologica delle Scienze dei beni culturali, che in questo specifico percorso formativo coprono un arco cronologico che spazia dalla Protostoria all'Arte contemporanea.

La specificità delle discipline trattate e la loro profonda interconnessione consentono allo studente di seguire i singoli corsi senza alcuna propedeuticità e quindi di elaborare con relativa autonomia il proprio percorso formativo purché rientri nei criteri del regolamento didattico.

Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot. CFU
Di base	Discipline dell'ambiente e della natura	ICAR/15-Architettura del paesaggio	2	26
	Letteratura italiana	L-FIL-LET/10-Letteratura italiana L-FIL-LET/11-Letteratura italiana contemporanea	4	
	Discipline storiche	L-ANT/02-Storia greca	4	
		L-ANT/03- Storia romana	6	
		M-STO/01-Storia medievale	6	
		M-STO/02- Storia moderna	4	
Totale attività formative di base				26
Caratterizzanti	Legislazione dei beni culturali	IUS/10- Diritto amministrativo	4	
	Discipline geologiche ingegneristiche e architettoniche	ICAR/19 –Restauro ICAR/17- Disegno	4	
	Discipline chimiche	CHIM/12- Chimica dell'ambiente e dei beni culturali	4	
	Discipline fisiche	FIS/07 Archeometria	4	
	Beni archivistici e librari	M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia	4	
	Beni musicali,cinematografici e teatrali	L-ART/07 – Storia della musica L-ART/06 – Cinema, fotografia e televisione L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza	4	

	Beni storico-artistici e archeologici			
		L-ANT/06 – Etruscologia e antichità italiche L-ANT/06 – Civiltà dell'Italia preromana	4	
		L-ANT/07-Archeologia e storia dell'arte greca e romana	12	
		L-ANT/08-Archeologia cristiana e medievale	12	
		L-ANT/09 – Topografia antica	4	
		L-ART/01-Storia dell'arte medievale	12	
		L-ART/02–Storia dell'arte moderna	12	
		L-ART/03-Storia dell'arte contemporanea	12	
		L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro	12	
	Beni demoetnoantropologici e ambientali	M-GGR/01-Geografia M-DEA/01-Discipline demoetnoantropologiche	4	
Totale attività caratterizzanti				96
Affini o integrative	Tecnologie dei beni culturali	GEO/08-Geochimica e vulcanologia	4	
		BIO/08 Antropologia	4	
	Civiltà antiche e medievali	L-FIL-LET/02-Letteratura greca	4	
		L-FIL-LET/04-Letteratura latina	4	
		L-FIL-LET/07- Civiltà bizantina	4	
		L-FIL-LET/08 – Letteratura latina medievale umanistica	8	
Totale attività affini o integrative				28

A scelta dello studente			10	
Altre (art.10, comma1, lettera f)		-Informatica 2CFU -Lingua inglese e/o francese 4CFU -Lingua tedesca e/o spagnola 4CFU	10	
Prova finale	Prova finale		6	
	Lingua straniera		4	
Totale altre attività formative				30
TOTALE			**180**	

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA TELEMATICO IN
ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SERVIZI SANITARI

CLASSE 17

1. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI

All'interno dell'Ateneo telematico "Leonardo da Vinci" è istituito il Corso di Laurea in Economia e Management dei Servizi sanitari, di seguito denominato CLEMSS, della durata di 3 anni accademici il cui ciclo didattico è articolato in semestri.

I laureati in Economia e Management dei Servizi Sanitari dovranno:

- possedere una buona preparazione interdisciplinare di base di carattere economico generale, economico aziendale, giuridico, matematico-statistico ed epidemiologico;
- sviluppare un approfondimento delle specificità della programmazione, dell'economia e della gestione delle organizzazioni sanitarie, ivi compresa la gestione delle risorse umane;
- possedere un'adeguata conoscenza delle applicazioni economico-finanziarie della matematica per poter valutare al meglio i progetti di investimento sanitari, il cash-flow derivante dalla cartolarizzazione delle strutture ospedaliere, nonché i rischi e le opportunità legate alle nuove fonti di finanziamento che si prospettano nel futuro scenario della sanità italiana;
- acquisire un'adeguata preparazione dei metodi e delle tecniche della statistica sanitaria e dell'igiene generale ed applicata, recependo altresì le basi della legislazione sanitaria di riferimento.

In aggiunta agli obiettivi di apprendimento definiti in termini di conoscenze, i laureati in Economia e Management dei Servizi Sanitari dovranno conseguire obiettivi di apprendimento definiti in termini di capacità e comportamenti. Tra i primi rientrano le capacità professionali, le capacità di autoapprendimento e autovalutazione, le capacità trasversali relazionali e di team-leadership; tra i secondi il comportamento deontologico e la sensibilità alla responsabilità sociale delle organizzazioni sanitarie.

I laureati del Corso di Laurea in Economia e Management dei Servizi Sanitari potranno svolgere attività professionali in aziende sanitarie ed organizzazioni di politica sanitaria, nell'ambito di enti di ricerca e di formazione, nonché nella pubblica amministrazione. Fra i molteplici sbocchi professionali fruibili vanno almeno segnalati i seguenti: mansioni di carattere amministrativo, finanziario, organizzativo e di controllo da svolgersi presso aziende sanitarie e/o aziende ospedaliere. Tali incarichi possono essere altresì svolti in veste di consulente, o all'interno di organismi gestori di servizi dati affidati in esternalizzazione. Un ulteriore sbocco è rappresentato dal proseguimento degli studi in maniera proficua e approfondita in corsi di lauree specialistiche e corsi post-laurea (Master di I e II livello), oltre che l'accesso al sostenimento dell'esame di Stato, previsto per i laureati della classe 17.

2. AMMISSIONE AL CORSO E FREQUENZA

Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Economia e Management dei Servizi Sanitari gli studenti che siano in possesso, alla data stabilita quale termine ultimo per le iscrizioni annuali, del Diploma di Scuola Media Superiore quinquennale o di titolo estero riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti e nelle forme previste dal Regolamento Didattico di Ateneo.
Possono altresì essere ammessi al Corso di Laurea in Economia e Management dei Servizi Sanitari gli studenti che siano in possesso, alla data stabilita quale termine ultimo per le iscrizioni annuali, di diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale, ferma restando la valutazione del Consiglio di corso di laurea per l'individuazione di eventuali debiti formativi.
Le domande relative alle ammissioni devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno.

3. RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI COMPIUTI .

In ottemperanza alle norme applicative della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore, gli studi compiuti presso altre sedi universitarie della U. E. e dei Paesi Extracomunitari, nonché i crediti conseguiti presso le stesse, sono riconosciuti con delibera del Consiglio del Corso di Laurea previo esame del curriculum, dei programmi dei corsi certificati dalle Università di origine, nonché di documentata certificazione, ed in casi specifici può subordinare l'accettazione delle pratiche di trasferimento ad un'acconcia prova di ammissione.
Il Consiglio di Corso di Laurea è chiamato inoltre a pronunciarsi, per ciascun anno accademico, sul riconoscimento dei crediti acquisiti dal personale delle amministrazioni

pubbliche in particolar modo operanti, direttamente e indirettamente, nell'ambito dell'erogazione dei servizi socio-sanitari.

Si precisa, inoltre, che i crediti acquisiti nel CLEMSS saranno integralmente riconosciuti nel Corso di Laurea in Economia e Management della Facoltà di Scienze Manageriali dell'Università Gabriele d'Annunzio.

4. DIDATTICA TUTORIALE

Il CLEMSS prevede la figura del Tutor con il preciso compito di agevolare l'acquisizione di conoscenze, abilità, modelli comportamentali, ovvero l'acquisizione di competenze utili all'esercizio delle attività lavorative.

Il Consiglio di Corso di Laurea nomina i Tutor fra i propri docenti e ricercatori. Su proposta del titolare dell'insegnamento, può incaricare annualmente, per lo svolgimento del compito di tutor, anche personale di riconosciuta qualificazione nel settore formativo specifico, ovvero avente specifica esperienza e conoscenza operativa nelle materie del settore formativo considerato.

5. RECUPERO CARRIERA DA RINUNCIA E DECADENZA

In applicazione dell'art. 24, commi 5 e 9, del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente decaduto o che ha rinunciato alla propria carriera formativa può in qualsiasi momento decidere di proseguire gli studi intrapresi e/o immatricolarsi di nuovo al CLEMSS. In tale caso i risultati della sua precedente carriera (esami superati, crediti acquisiti) potranno essere utilizzati nuovamente, previa conforme deliberazione del Consiglio.

6. CREDITI FORMATI VI

L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente è il Credito Formativo Universitario. Per acquisire un credito sono necessarie 25 ore di lavoro comprensive di ore di lezione on-line, di esercitazione, di laboratorio on-line, di seminario e di altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e, comunque, di impegno personale, necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, ecc.).

La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è così determinata:

- per i corsi di lezione nella misura di 4/5;
- per i laboratori nella misura di 1/2.

La valutazione del profitto è espressa con votazione in trentesimi per gli esami ed in centodecimi per la prova finale, con l'eventuale lode.
Il carico di lavoro medio svolto in un anno dallo studente a tempo pieno corrisponde a 60 CFU.

7. ATTIVITÀ FORMATIVE E PROVE DI VERIFICA DEL PROFITTO

Nell'ambito del CLEMSS ci si avvale delle seguenti attività formative:

- corsi di lezione on-line;
- laboratori on-line;
- tirocini.

Il responsabile di ciascuna attività formativa indica all'inizio della medesima le modalità di verifica del profitto.
Le prove di verifica del profitto, esami ed altre prove, accertano l'adeguata preparazione degli studenti al fine dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle varie attività formative.
Le prove di verifica del profitto si svolgono in tre sessioni annuali: estiva, autunnale e straordinaria.
In ciascuna sessione lo studente può sostenere esami senza limitazione nel numero.
In sede di programmazione annuale della didattica, il Consiglio di Corso di Laurea delibera in merito ai calendari accademici.
L'esito dell'esame è verbalizzato con votazione espressa in trentesimi ed è registrato nella carriera dello studente, tenuta dalla Segreteria di Ateneo.
Le votazioni da 18 a 30 trentesimi consentono allo studente l'acquisizione dei crediti previsti dal piano di studi.
La Commissione d'esame può attribuire la lode al candidato cui ha assegnato trenta trentesimi.
Sul libretto universitario sono riportati tutti gli esami superati con acquisizione di crediti.
I cittadini italiani, anche se già in possesso di titoli di Laurea, o di Laurea Specialistica, e gli studenti iscritti a Corsi di Laurea presso Università estere (o assimilabili ad esse), possono iscriversi, dietro pagamento di contributi stabiliti dagli organi accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso il CLEMSS, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove di esame e ad averne regolare attestazione, utilizzabile per scopi professionali o concorsuali.

8. PROVE FINALI

La prova finale consiste nella predisposizione e discussione, sotto la supervisione e con l'assistenza di un docente o del tutor da questi designato, di una relazione scritta relativa all'attività di tirocinio o ad un progetto assegnato, ovvero di un elaborato scritto su un tema concordato con il medesimo relatore.

Per presentare la prova finale alla valutazione della Commissione giudicatrice lo studente deve aver già acquisito il numero di crediti previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea al netto di quelli da conseguire con lo svolgimento della prova finale.

Lo studente deve consegnare in Segreteria il modulo di assegnazione dell'argomento della prova finale compilato e firmato dal relatore.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio delibera in merito al calendario per la presentazione delle domande di iscrizione alle sessioni di laurea.

A seguito di verifica del profitto, un'apposita Commissione presieduta dal relatore esprime il giudizio di idoneità dell'elaborato ai fini della presentazione per la prova conclusiva, verbalizzandone l'esito e trasmettendo il verbale in Segreteria di Ateneo.

Entro tre giorni dalla data di verbalizzazione e non oltre il decimo giorno antecedente la prova conclusiva lo studente è tenuto a depositare in Segreteria di Ateneo l'elaborato firmato dal relatore ed il libretto degli esami.

Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Presidente del Corso di Laurea e sono composte da almeno sette membri. Almeno un membro della commissione deve essere un Professore di prima fascia e, di norma, almeno 2/3 della Commissione devono essere formati da professori e/o ricercatori universitari. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea interessato o da un Professore di prima fascia, scelto dal Preside.

La valutazione conclusiva è espressa in centodecimi, qualunque sia il numero dei componenti la commissione di valutazione della prova finale.

Lo studente supera la prova finale quando consegue una votazione complessiva non inferiore a sessantasei punti, con giudizio positivo assegnato alla prova finale.

La valutazione della prova conclusiva e l'assegnazione del voto finale tengono conto delle valutazioni conseguite nelle attività formative precedenti, in particolare della media ponderata delle votazioni espresse in trentesimi, rapportata in centodecimi, cui è possibile aggiungere:

- fino ad un massimo di quattro punti per la valutazione delle attività formative non valutate in trentesimi e per gli altri elementi rilevanti nel curriculum dello studente, compresi i tempi e le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari;

- fino ad un massimo di sei punti per il lavoro finale, avuto riguardo alla complessità delle tematiche trattate, alla profondità dell'analisi svolta, alla congruità delle conclusioni tratte.

Qualora il voto finale sia centodieci, la commissione all'unanimità può concedere la lode.

La media è calcolata secondo il metodo della media aritmetica ponderata, prendendo a riferimento tutti i risultati espressi in trentesimi presenti nella carriera dello studente. La ponderazione è effettuata considerando il peso in crediti degli insegnamenti.

Ai fini del calcolo della media non è attribuita alcuna particolare valutazione alle lodi, che invece possono essere prese in considerazione in sede di prova finale di laurea.

I risultati delle attività formative cui non corrispondono votazioni espresse in trentesimi non entrano nel calcolo della media, ma possono essere valutati ai fini della determinazione della votazione finale di laurea.

Agli esami convalidati di studenti provenienti da altre università italiane è assegnata la votazione dell'università di provenienza.

Agli esami sostenuti in altre università italiane e comunitarie in regime di convenzione, nell'ambito di programmi scambi nazionali e internazionali, o in qualità di *free mover*, è assegnata la votazione dell'università sede d'esame; le relative votazioni, quando espresse con altre scale numeriche o letterali, sono convertite in trentesimi sulla base di apposite tabelle di corrispondenza.

In tutti gli altri casi gli esami sono convalidati senza votazione.

9. PIANI DI STUDIO E PROPEDEUTICITA'

Nell'ambito dello stesso anno di corso del CLEMSS non vi sono obblighi di propedeuticità.

Il piano di studi del CLEMSS prevede attività formative per 180 crediti complessivi così ripartiti:

18 insegnamenti obbligatori	145 CFU
2 insegnamenti a scelta	12 CFU
Lingue straniere	6 CFU
Laboratori	14 CFU
Prova finale	3 CFU

10. PIANO DI STUDI

Corso di Laurea in Economia e Management dei Servizi Sanitari

	1° Semestre		
SECS-P/07	Management & Governance	8	1
M-PSI/06	Psicologia del lavoro e delle organizzazioni	8	2
SECS-S/06	Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie	8	3
	Lingua Straniera I	4	
	Laboratorio di informatica sanitaria	2	
Totale		***30***	
	2° Semestre		
SECS-S/05	Statistica dei servizi sociali e sanitari	8	4
SECS-P/01	Economia Politica	8	5
IUS-01/09	Istituzioni di diritto	8	6
	Lingua straniera II	2	
	Laboratorio di abilità all'autoapprendimento e all'autovalutazione	2	
	Laboratorio di team-leadership	2	
Totale		***30***	
	3° Semestre		
SECS-P/07	Modelli manageriali in situazioni di quasi-mercato	8	7
SECS-P/02	Politica economica e sistemi sanitari	8	8
IUS-10	Legislazione sanitaria	9	9
	Laboratorio di logica e di tecniche mentali	2	
	Laboratorio di bioetica	3	
Totale		***30***	
	4° Semestre		
SECS-P/07	Metodologie e determinazioni quantitative per il management	8	10
SECS-P/13	Gestione e certificazione della qualità	8	11
SPS/09	Sociologia dell'organizzazione sanitaria	8	12
	Corso di insegnamento a scelta dello studente *	6	13
Totale		***30***	
	5° Semestre		
SECS-P/07	Economia e Management delle aziende sanitarie	10	14
SECS-P/03	Economia sanitaria	8	15
MED/42	Igiene ed epidemiologia	6	16
	Corso di insegnamento a scelta dello studente *	6	17
Totale		***30***	
	6° Semestre		
SECS-P/01	Tecniche di Valutazione costi-benefici e costi-efficacia in Sanità	8	18
SECS-P/10	Gestione delle risorse umane	8	19
SECS-P/07	Contabilità, Bilancio e Revisione delle aziende sanitarie	8	20
	Laboratorio di abilità relazionali	3	
	Prova finale	3	
Totale		***30***	
Totale generale		180 cF	***20 esami***

11. NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nel regolamento didattico dell' Ateneo telematico "Leonardo da Vinci", al Decreto Ministeriale n.509/99, ed al Decreto Interministeriale 17 aprile 2003.

ALLEGATO

Tabella di conformità ai decreti ministeriali sulle classi

Tipologia delle attività formative	**Ambiti disciplinari**	**Attività formative**	**CFU dell' ordin. didattico**	**CFU min. della classe**
Di base	**Economico**	SECS-P/01 Economia Politica SECS-P/02 Politica economica SECS-P/05 Econometria SECS-P/06 Economia applicata SECS-P/12 Storia economica	**16**	**11**
	Statistico-matematico	SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie SECS-S/01 Statistica	**8**	**5**
	Giuridico	IUS/01 Diritto privato	**5**	**5**
	Aziendale	SECS-P/07 Economia aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese	**8**	**6**
Caratterizzanti	**Aziendale**	SECS-P/07 Economia aziendale SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	**34**	**25**
	Statistico-matematico	SECS-S/01 Statistica SECS-S/03 Statistica economica SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie		**8**
	Giuridico	IUS/05 Diritto dell'economia IUS/12 Diritto tributario IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico IUS/04 Diritto commerciale IUS/10 Diritto amministrativo IUS/07 Diritto del lavoro	**12**	**12**
Affini o integrative	**Discipline economiche**	SECS-P/01 Economia politica SECS-P/02 Politica economica SECS-P/03 Scienza delle finanze	**8**	**18**
	Discipline economico-gestionali	SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale	**8**	
	Cultura scientifica, tecnologica e giuridica	SECS-S/04 Demografia SECS-P/13 Scienze merceologiche SECS-P/04 Storia del pensiero economico SECS-S/05 Statistica sociale	**16**	
	Formazione interdisciplinare	SPS/07 Sociologia generale M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro MAT/09 Ricerca operativa M-FIL/03 Filosofia morale	**16**	

Di sede	MED/42 Igiene generale ed applicata MED/02 Storia della medicina MED/43 Medicina legale MED/44 Medicina del lavoro SECS-P/01 Tecniche di Valutazione costi-benefici e costi- efficacia in Sanità	**14**	
A scelta dello studente		**12**	**9**
Prova finale **Lingua straniera**		**3** **6**	**9**
Altre (art.10,comma 1, lettera f)	Laboratorio di informatica sanitaria Laboratorio di abilità relazionali Laboratorio di abilità all'autoapprendimento e all'autovalutazione Laboratorio di bioetica Laboratorio di logica e di tecniche mentali Laboratorio di team-leadership	**2** **2** **3** **3** **2** **2**	**10**
TOTALE		**180**	**118**

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA ON LINE

FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI EDUCATIVE

1. Denominazione del corso di studi

Formazione alle professioni educative

2. Classe di appartenenza

Classe 18 - Scienze dell'educazione e della formazione

3. Obiettivi formativi

Il corso *on line* è indirizzato a diplomati che intendono acquisire competenze certificate nelle professioni educative, a laureati neo-assunti nella scuola, ai quali l'Amministrazione chiede una «formazione» adeguatamente certificata, o insegnanti in servizio per i quali l'aggiornamento professionale costituisce non solo un «diritto-dovere» (art. 7 DPR 419 del 31-5-74) ma anche un requisito per accedere ad incentivi economici e di carriera. Gli obiettivi formativi del corso, quindi, si esprimono in termini di prima formazione e di formazione in servizio, spesso frustrata da problemi di frequenza dei tradizionale corsi in presenza.

A tutti costoro si intende offrire un corso *on line* sulla Formazione alle professioni educative, completo di materiali didattici, test di ingresso e di autovalutazione, moduli di verifica delle conoscenze, assistenza professorale mediante una casella di posta elettronica dedicata. La formazione proposta investe prevalentemente, ma non solo, le competenze *trasversali* delle professioni educative, cioè quei saperi di carattere pedagogico, didattico, psicologico e socio-educativo, costituenti la struttura portante delle figure professionali che rappresentano la *mission* del corso stesso, al di là delle specifiche determinazioni.

Il curriculum prevede adeguate conoscenze linguistiche ed informatiche.

4. Organizzazione del corso

La tipologia di massima dei materiali formativi strutturati comprende: α) prove strutturate di valutazione delle competenze di ingresso (prerequisiti) dei destinatari; β) moduli organizzati in forma di ipertesto (testo scritto, immagini, grafici, documentazione scientifica e didattica, links di

collegamento ad ulteriori approfondimenti, glossari, repertori bibliografici, altro) e differenziati/abili sulla base delle accertate competenze di ingresso dei destinatari; γ) prove strutturate di valutazione formativa e sommativa. È inoltre prevista la creazione di una o più «classi virtuali», per la realizzazione di altrettante «comunità di pratiche», al fine di perseguire un duplice obiettivo: I) instaurare ed incrementare l'interazione orizzontale e verticale tra i soggetti in apprendimento; II) approfondire il merito delle tematiche proposte. La «classe virtuale» è finalizzata, tra l'altro, allo sviluppo delle attività formative basate sull'interattività con i docenti/tutor e/o con gli altri studenti, di cui all'art. 3, comma, 1 punto a) del DM 17-4-03.

Per quanto riguarda l'infrastruttura tecnologica, si prevede l'utilizzazione di apposita piattaforma dedicata, integrata dall'uso di chat, forum, e-mail, mailing list ecc.

5. Profilo culturale e professionale

Il laureato nell'ambito delle professioni educative programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia; contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato; partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati.

Il laureato nelle professioni educative svolge la sua attività professionale, nell'ambito delle proprie competenze, in strutture scolastiche pubbliche e private, in strutture e servizi socio-sanitari e socio-educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale e contribuisce alla formazione degli studenti e del personale di supporto, concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e all'educazione alla salute.

Il laureato, quindi, svolge la propria attività per la realizzazione di specifici progetti educativi e riabilitativi, volti a promuovere uno sviluppo equilibrato della persona, il recupero e il reinserimento sociale di soggetti portatori di menomazioni psico-fisiche e di persone a rischio e in situazione di emarginazione sociale. Svolge interventi nell'ambito dei rapporti interpersonali, delle famiglie, dei gruppi, delle istituzioni, delle strutture e dei servizi alla persona; partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli obiettivi professionali. La specificità professionale del laureato nelle professioni educative consiste nel disporre delle conoscenze teoriche, epistemologiche e metodologiche delle problematiche formative nelle loro diverse dimensioni e nel disporre, inoltre, delle competenze necessarie per elaborare, realizzare, gestire e valutare progetti educativi finalizzati ad interventi sociali ed economici, sia nel settore pubblico, sia nel settore privato.

Il percorso fornisce un bagaglio integrato di formazione teorica e pratica, relativa all'area psicopedagogica, socio-antropologica, giuridico-economica e sanitaria. Il corso, quindi, mira alla formazione di un professionista con conoscenze teoriche e competenze operative nel settore dell'educazione e della formazione, integrate da ambiti differenziati di conoscenze e competenze nelle scienze dell'uomo, attraverso le quali può operare anche in qualità di formatore di profili educativi in ambito scolastico, in ambito socio-sanitario e in ambito economico aziendale.

6. Sbocchi occupazionali

Il corso di studi fornisce opportunità d'impiego in strutture educative e formative e nelle imprese di servizi pubbliche e private, in aziende di produzione, nonché in ambito scolastico. Il laureato può svolgere attività di educatore professionale nelle comunità e nei servizi sociali, operando anche nel campo della prevenzione, del trattamento e della riduzione del disagio. I possibili ambiti occupazionali sono: istituzioni scolastiche statali, comunali, provinciali, aziendali, aziende pubbliche e private, case per ragazze madri, case famiglia, centri di igiene mentale, centri di pronto intervento, centri residenziali e di riabilitazione, centri di prima accoglienza, centri per l'infanzia, centri psico-sociali, centri di recupero e assistenza, centri socio-educativi, comunità alloggio, comunità infantili, comunità per minori, comunità terapeutiche, consultori adolescenziali, consultori familiari, consultori geriatrici, distretti socio-sanitari, educatori di strada, organizzazioni penitenziarie per adulti, strutture protette, strutture carcerarie.

7. Accesso al corso di studi

Si richiede una formazione scolastica equivalente a quella assicurata dalle attuali Scuole secondarie. È previsto un accertamento iniziale a carattere orientativo e non selettivo per la verifica di eventuali debiti, da recuperare nel corso del primo anno attraverso attività formative a credito zero. È altresì previsto un accertamento, condotto sulla base di criteri ampi e rigorosi, per il riconoscimento dei crediti previamente maturati dai candidati, alla stregua della normativa vigente.

8. Prova finale

La prova finale consiste nell'elaborazione scritta di un progetto incentrato sulle competenze caratterizzanti dell'educatore professionale.

ATTIVITÀ FORMATIVE	AMBITI DISCIPLINARI (DISCIPLINE)	SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI	CFU	TOT. CFU
Di base	Pedagogiche e psicologiche	M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale	10	**64**
		M-PSI/01 - Psicologia generale	10	
		SPS/07 - Sociologia generale	10	
		M-PSI/04 – Psicologia. dello sviluppo e dell'educazione	10	
	Storiche e geografiche	M-STO/04 - Storia contemporanea	8	
		M-STO/02 - Storia moderna	8	
	Linguistico-letterarie	L-FIL-LET/10 Letteratura italiana	8	
Caratterizzanti	Pedagogiche e metodologico-didattiche	M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale	10	**56**
		M-PED/02 - Storia della pedagogia	10	
		M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale	10	
	Igienico-sanitarie, della salute mentale e dell'integrazione dei disabili	M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale	10	
	Demo-etno-antropologiche, politiche e sociologiche	SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi	8	
	Scientifiche	INF/01 – Informatica	8	
Affini o integrative	Giuridiche, sociali ed economiche	IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico	6	**36**
		IUS/14 - Diritto dell'unione europea	6	
		SECS-S/05 - Statistica sociale	6	
		SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro	6	
		SPS/08 - Sociologia della cultura	6	
	Storiche ed artistiche [1]	M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia	6	
		L-ART/02 Storia dell'arte moderna		
		L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea		
		L-ART/05 Discipline dello spettacolo		
	Totale CFU			**156**
Altre attività formative	**Tipologie**			
A scelta dello studente			12	**12**
Prova finale			12	**12**
TOTALE				**180**

[1] N. 1 esame a scelta dello studente, per un valore di 6 CFU.

I Anno

Attività didattica	***SSD***	***CFU***
1) Pedagogia Generale	M-PED 01	10
2) Pedagogia Sociale	M-PED 01	10
3) Didattica Generale	M-PED 03	10
4) Pedagogia Speciale	M-PED03	10
5) Psicologia Generale	M-PSI 01	10
6) Storia della Pedagogia	M-PED 02	10
Totale CFU	---	**60**

II Anno

Attività didattica	***SSD***	***CFU***
1) Psicologia dello sviluppo e dell'educazione	M-PSI 04	10
2) Sociologia generale	SPS 07	10
3) Sociologia dell'educazione	SPS 08	8
4) Letteratura italiana	L-FIL-LET/10	8
5) Storia moderna	M-STO 02	8
6) Storia contemporanea	M-STO 04	8
7) Informatica	INF 01	8
Totale CFU	---	**60**

III Anno

Attività didattica	**SSD**	**CFU**
1) Sociologia della cultura	SPS 08	6
2) Sociologia del lavoro	SPS 09	6
3) Diritto pubblico	IUS 09	6
4) Diritto unione europea	IUS 14	6
5) Statistica sociale	SECS-S/05	6
6) Storia dell'arte moderna *oppure* Storia dell'arte contemporanea *oppure* Discipline dello spettacolo *oppure* Archivistica, bibliografia e biblioteconomia	L-ART 02 L-ART 03 L-ART 05 M-STO 08	6
A scelta dello studente	---	12
Prova finale	---	12
Totale CFU		**60**

Totale esami previsti: 19, di cui

8	esami comportano	10 CFU	per un totale di 80 CFU
5	esami comportano	8 CFU	per un totale di 40 CFU
6	esami comportano	6 CFU	per un totale di 36 CFU
19	Esami totali	---	per un totale di **156** CFU
	Media CFU X esame	8,2	(156 CFU / 19 esami)
	A scelta dello studente	12	per un totale di 12 CFU
	Prova finale	12	per un totale di 12 CFU
	CFU totali		**180 CFU**

04A10829

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G403135/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)		- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)		- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)		- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)		- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)		- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)		- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)		- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)		- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizion e)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 3,20